

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori

3
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai
lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse
all'emergenza

epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante

«Ulteriori

misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
e

in particolare l'art. 24;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3

dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti
per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e
del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure
urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché
del

decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni
urgenti

per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del
virus

COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica

italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in particolare l'art. 14,
comma

2;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
recante

«Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio
del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del
Presidente

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato
nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n.
112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con
il

quale è stata costituita presso il Ministero della salute la
Cabina

di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui
al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2020, n. 290;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 29;

Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto necessario, tenuto conto che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33, reiterare fino al 20 dicembre 2020 le misure di cui alle

ordinanze 20, 24 e 27 novembre 2020, per le Regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, mediante l'applicazione

delle misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure di contenimento del contagio per le Regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

Covid-19, alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte

sono applicate le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e alla Regione Abruzzo

sono applicate le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto.

Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza e' efficace a decorrere dal 6 dicembre 2020 e sino al 20 dicembre 2020, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2020

Il Ministro:

Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e
delle
attivit  culturali, del Ministero della salute, del Ministero
del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2306